

(N. 1791)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1956 (V. Stampato N. 2170)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 DICEMBRE 1956

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Spagna,
concluso in Roma l'11 agosto 1955.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale fra l'Italia e la Spagna, concluso in Roma il giorno 11 agosto 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'Accordo si farà fronte con le normali dotazioni del bilancio del Ministero degli affari esteri.

ALLEGATO.

ACCORDO CULTURALE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA

IL GOVERNO ITALIANO e il GOVERNO SPAGNOLO animati dal desiderio di favorire, con amichevole cooperazione e con scambi, le relazioni letterarie, artistiche, scientifiche e culturali in genere che da tanti secoli esistono fra i loro due Popoli,

hanno deliberato di concludere allo scopo un Accordo e a tal fine hanno nominato dei Plenipotenziari, i quali, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà ogni facilitazione possibile al mantenimento e funzionamento delle istituzioni culturali dell'altra Parte attualmente esistenti nel proprio territorio. Fra queste sono comprese le Accademie e Istituti di cultura con carattere ufficiale e quelli sotto patronato il cui funzionamento dipenda, direttamente o indirettamente, dal rispettivo Governo e che siano posti sotto la suprema direzione o vigilanza della propria Ambasciata.

Le Alte Parti contraenti potranno anche, previa intesa e su base di reciprocità, provvedere alla creazione di altre istituzioni analoghe a quelle attualmente esistenti.

Art. 2.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà del pari ogni facilitazione al mantenimento e funzionamento delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte (Istituti d'istruzione media ed elementare) attualmente esistenti o da creare eventualmente in futuro previa intesa e su base di reciprocità.

Art. 3.

Le Alte Parti contraenti si assicurano reciprocamente la piena esenzione dalle tasse per il trasferimento dei diritti di proprietà sui suoli e sugli edifici destinati a sede delle Istituzioni previste dagli articoli 1 e 2, nonchè dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sugli immobili stessi e dalle relative sovrimposte provinciali e comunali.

Le Alte Parti contraenti si assicurano inoltre reciprocamente la esenzione dai diritti doganali per la importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio, scientifico ed ogni altro mate-

riale richiesto per la costituzione e per il funzionamento delle istituzioni stesse.

Per quanto riguarda gli altri tributi interni, che a noma delle leggi dei rispettivi Paesi si rendessero applicabili per gli atti e contratti posti in essere per il funzionamento delle Istituzioni predette, ciascun Governo accorderà alle Istituzioni dell'altra Alta Parte contraente lo stesso trattamento che compete alle analoghe istituzioni del proprio Paese.

Le Alte Parti contraenti si obbligano del pari a prestare ogni possibile appoggio ed assistenza presso le competenti Autorità per quanto concerne la disponibilità e l'uso degli edifici e suoli destinati a sede delle istituzioni medesime.

Art. 4.

Le Alte Parti contraenti provvederanno reciprocamente a migliorare e sviluppare l'insegnamento della lingua e letteratura italiana in Spagna e spagnola in Italia attraverso:

- a) cattedre universitarie o di istituti d'istruzione superiore;
- b) lettori universitari o di istituti d'istruzione superiore;
- c) cattedre di istituti d'istruzione media;
- d) corsi liberi.

Ove possibile i lettori saranno preferibilmente coperti in Spagna da professori italiani e in Italia da professori spagnoli.

Art. 5.

Le Alte Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le condizioni per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio di ogni ordine e grado, intermedi e finali, sia ai fini accademici o scolastici, sia — in casi da determinare — ai fini dell'esercizio professionale.

Art. 6.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a favorire i contatti diretti fra le rispettive Università, le Accademie e gli altri organismi di cultura, nonchè a promuovere e facilitare sulla base della reciprocità:

- a) scambi di professori, di conferenzieri, di studenti e di ricercatori;
- b) corsi di vacanze destinate agli studenti e ai professori;
- c) scambi regolari di pubblicazioni ufficiali e di quelle provenienti da Università, Accademie, Società scientifiche ed Enti culturali in genere;
- d) scambi di borsisti.

Art. 7.

Le Alte Parti contraenti procureranno di far meglio conoscere la loro cultura attraverso l'organizzazione nell'altro Paese interessato di conferenze, concerti, mostre e manifestazioni artistiche e teatrali, nonchè attraverso il film, la radio e la televisione.

Art. 8.

I due Governi concederanno ogni facilitazione all'entrata nei loro rispettivi territori di libri, giornali, riviste, pubblicazioni musicali, riproduzioni artistiche, dischi fonografici, films documentari, destinati a Istituti di carattere educativo e culturale, sotto la riserva che tali articoli non siano oggetto di operazioni commerciali.

Inoltre i libri, le riviste, i giornali e le pubblicazioni periodiche, nella misura in cui non costituiscono essenzialmente un articolo di lusso, nonchè la musica manoscritta o stampata, non saranno gravati altro che dei diritti o tasse previsti per gli articoli nazionali corrispondenti.

Per quanto concerne invece libri, riviste, giornali, pubblicazioni periodiche e musica manoscritta o stampata, che formano oggetto dei normali scambi commerciali, resta inteso che il Governo italiano ne ammetterà la libera importazione in Italia fino alla concorrenza dell'ammontare previsto dall'Accordo commerciale in vigore tra i due Paesi, e che il Governo spagnolo, da parte sua, si impegna di rilasciare le corrispondenti licenze di importazione fino alla concorrenza della stessa somma.

Art. 9.

Le Alte Parti contraenti vigileranno, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni interne, a che i manuali scolastici pubblicati in ciascuno dei due Paesi non contengano inesattezze relative all'altro Paese.

Art. 10.

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo sarà costituita una Commissione Mista permanente composta di dieci membri e distinta in due Sezioni di cinque membri per ciascuno dei due Paesi. I componenti di ogni Sezione saranno nominati dal rispettivo Governo e la loro lista verrà comunicata in via diplomatica al Governo dell'altra Parte contraente per l'approvazione.

La Commissione Mista permanente si riunirà in seduta plenaria ogni volta che sia necessario, e almeno una volta all'anno, alternativamente a Roma e a Madrid, sotto la presidenza di uno dei rappresentanti del Paese in cui la riunione avrà luogo. Ove occorra, la Commissione Mista potrà aggregarsi, previa notifica e a titolo consultivo, esperti delle due Parti.

Compito precipuo della Commissione Mista sarà quello di studiare ogni misura e formulare ogni proposta destinata a facilitare l'applicazione dell'Accordo, nonchè il suo adeguamento agli ulteriori sviluppi delle relazioni culturali fra i due Paesi. La Commissione Mista esaminerà pure con criteri di reciprocità la questione delle esenzioni tributarie sulla totalità o parte dei patrimoni delle rispettive istituzioni culturali. Le risoluzioni della Commissione Mista, dopo essere state sottoposte ai rispettivi Governi e approvate da entrambe le Parti mediante scambio di note, saranno considerate come un annesso del presente Accordo.

Art. 11.

Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo e resterà in vigore fino a che non sia denunciato da una delle Parti contraenti. In tal caso l'Accordo cesserà d'aver vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia. Tuttavia le facilitazioni concesse agli organismi di cui agli articoli 1 e 2 saranno reciprocamente mantenute per altri sei mesi.

Art. 12.

Il presente Accordo sarà ratificato nel più breve termine possibile ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Madrid.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari su menzionati firmano il presente Accordo, in duplice esemplare, in lingua italiana e spagnola, che fanno ugualmente testo.

Roma, 11 agosto 1955.

Per l'Italia

DINO DEL BO

Per la Spagna

EL MARQUÉS DE DESIO

A. S. E. Don JOSÉ ANTONIO DE SANGRONIZ Y CASTRO

Marqués de Desio

Ambasciatore di Spagna — Roma.

Roma, 11 agosto 1955

Signor Ambasciatore,

sono note a V. E. le difficoltà incontrate in sede di trattative per l'Accordo Culturale italo-spagnolo in relazione alla richiesta esenzione dalle imposte a favore del patrimonio del Collegio Spagnolo di San Clemente di Bologna, fondato dal Cardinale Albornoz.

Mi è gradito ora assicurare V. E. che, tenuto conto del carattere plurisecolare di questa nobile istituzione e dei servizi da essa resi ai rapporti culturali tra i due Paesi, è proposito del Governo Italiano di ridurre al minimo possibile l'onere derivante al patrimonio del Collegio stesso per il fatto della mancata esenzione.

È da sperare che la Commissione Mista prevista dall'articolo 10 dell'Accordo oggi firmato possa trovare una formula che consenta la definitiva soluzione della questione. Nel frattempo mi è gradito esprimere a V. E. la mia intenzione di accelerare per quanto possibile tale soluzione.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione.

suo DINO DEL BO

A. S. E. l'On. Prof. RINALDO DEL BO

Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri — Roma

Roma, 11 de agosto de 1955

Señor Subsecretario:

Tengo la honra de acusar recibo de la carta de V. E. de fecha de hoy, que dice lo siguiente:

« sono note a V. E. le difficoltà sorte in sede di trattative per l'Accordo Culturale italo-spagnolo in relazione alla richiesta esenzione dalle imposte a favore del patrimonio del Collegio Spagnolo di San Clemente di Bologna, fondato dal Cardinale Albornoz.

Mi è gradito ora assicurare V. E. che, tenuto conto del carattere plurisecolare di questa nobile istituzione e dei servizi da essa resi ai rapporti culturali tra i due Paesi, è proposito del Governo Italiano di ridurre al minimo possibile l'onere derivante al patrimonio del Collegio stesso per il fatto della mancata esenzione.

È da sperare che la Commissione Mista prevista dall'articolo 10 dell'Accordo oggi firmato possa trovare una formula che consenta la definitiva soluzione della questione. Nel frattempo mi è gradito esprimere a V. E. la mia intenzione di accelerare per quanto possibile tale soluzione ».

Al tomar conocimiento de cuanto antecede, me es muy grato manifestar a V. E., en nombre de mi Gobierno, mi completa aprobación y, al mismo tiempo, hacerle presente mis mejores deseos para que el buen propósito del Gobierno Italiano en favor del patrimonio del Colegio Español de San Clemente de Bolonia permita, en breve plazo, una solución definitiva.

Ruégole tenga a bien aceptar, Señor Subsecretario, el testimonio de mi alta consideración.

EL MARQUÉS DE DESIO